

## ***Corte Costituzionale , processo e spese di soccombenza a carico del lavoratore***

*La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 , intervenendo sull'art. 92, comma 2 c.p.c. , come modificato dal D.L. n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014, ha affermato che il giudice civile, nel caso di soccombenza di una parte, può compensare le spese di giudizio, in parte o per intero, non soltanto in caso di novità della questione trattata o di mutamento di indirizzo giurisprudenziale rispetto a questioni dirimenti, ma anche quando sussistono "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".*

*La Corte ha stabilito l'illegittimità dell'articolo 92 citato, che impone il pagamento delle spese legali a chi ricorre al giudice in caso di licenziamento illegittimo e perde la causa.*

.....

La Consulta , con la sentenza in commento, ha ritenuto che la tassatività del dettato normativo, introdotto nel corso del 2014, leda i principi di ragionevolezza ed uguaglianza. Per questo ha stabilito che quando il giudice vede gravi ed eccezionali ragioni può alleggerire la posizione di chi perde ed esonerarlo in sentenza dal rimborsare le spese legali al vincitore.

La Corte costituzionale ha quindi ampliato il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile, allargando le eccezioni alla regola per cui "chi perde paga". Infatti, dalle attuali e tassative due ipotesi (novità della questione e mutamento di giurisprudenza) ,ora il giudice viene abilitato a valutare, caso per caso, se chi perde debba o no pagare le spese legali e quanto (tutto o in parte).

### ***Il fatto***

Il caso nasce dall'ordinanza del 30 gennaio 2016, con cui il tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non consente, in caso di soccombenza totale, la compensazione delle spese di lite, oltre che nelle ipotesi indicate in modo tassativo di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche in altre ipotesi in cui ricorrano analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Nel particolare, il giudice evidenziava che la limitazione a due sole ipotesi tassative della possibilità per il giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, fosse contraria al principio di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché a quello del giusto processo, e comportasse un'eccessiva remora a far valere i propri diritti in giudizio.

Inoltre, con altra ordinanza del 28 febbraio 2017, il tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, sollevava analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, per contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 2, 24, 25, comma 1, 102, 104 e 111 Cost., nonché con gli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), e con gli artt. 6, 13 e 14 della Cedu, questi ultimi come parametri interposti per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost., muovendo censure analoghe a quelle esposte dal Tribunale di Torino nonché lamentando che non sarebbe venuta in rilievo la posizione del lavoratore quale parte "debole" del rapporto controverso.

### **La decisione**

La Consulta definiva fondata la questione di legittimità costituzionale.

Riunendo i giudizi, la Corte preliminarmente affermava che "la regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale *victus victori* fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui – ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 – prevede che *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*.

Dunque, la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. Ed è giusto, continuavano i giudici, "secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa".

Nondimeno, dopo aver tracciato un excursus sulla dottrina e la giurisprudenza espresse in materia, la Corte peraltro argomentava che l'intervento riformatore da ultimo operato dal legislatore sul secondo comma dell'art. 92 c.p.c. ha ristretto troppo il perimetro della deroga alla regola della soccombenza, lasciando soltanto le due ipotesi tassative (novità della questione e mutamento di giurisprudenza) oltre a quella della soccombenza reciproca e tale tassatività: *"violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa"*.

Sulla base di tale ultimo assunto, ragionava la Consulta che "contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al

pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti".

Ciò detto e considerato, dichiaravano quindi i giudici “ *l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*". L'obbligo poi di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.

La Consulta affrontava quindi il particolare profilo di censura che il tribunale ordinario di Reggio Emilia aveva posto anche con riferimento alla posizione di maggior debolezza del lavoratore nel contenzioso di lavoro chiedendo di introdurre nell'art. 92, 2 comma c.p.c. un'ulteriore ragione di compensazione delle spese di lite "che tenga conto della natura del rapporto giuridico dedotto in causa – ossia del rapporto di lavoro subordinato – e della condizione soggettiva della parte attrice quando è il lavoratore che agisce nei confronti del datore di lavoro".

La questione era posta con riferimento al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., che esigeva– secondo il giudice rimettente – un trattamento differenziato, ma di vantaggio, per il lavoratore in quanto soggetto più "debole", costretto ad agire giudizialmente, mentre il censurato art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. aveva in concreto l'effetto opposto.

In riferimento al tale questione la Consulta riteneva invece la questione non fondata. La qualità di "lavoratore" della parte che agisce (o resiste), nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, "non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente – pur nell'ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale (art. 3, secondo comma, Cost.) – per derogare al generale canone di par condicio processuale quanto all'obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte interamente soccombente".

Tuttavia, affermava la Corte che non si tratta di una regola assoluta, in quanto: "l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge – con riguardo al tipo di procedimento – in presenza di elementi che giustificano la diversificazione dalla regola generale" .

## ***In definitiva***

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tassativamente previste dallo stesso articolo (e cioè la novità della questione trattata o il mutamento di indirizzo giurisprudenziale).

Secondo i giudici in generale è corretto "secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa", tuttavia, questa non può essere una regola assoluta.

Ad avviso della Consulta, infatti, l'intervento riformatore operato dal legislatore sul secondo comma dell'art. 92 c.p.c. ha ristretto troppo il perimetro della deroga alla regola della soccombenza. E questa tassatività, "violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa"

Alla luce di ciò è stata dichiarata appunto "l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".

E quindi, di fatto, per le cause di lavoro si riducono i rischi per i dipendenti che chiedono al giudice di riconoscere alcuni loro diritti, in quanto la Corte ha affermato che, pur non ritenendo che la qualifica di "lavoratore" possa ritenere di per sé giustificata la rifusione delle spese, il giudice possa valutare, nell'ambito del più ampio principio sopra esposto, anche le ipotesi in cui il lavoratore debba agire in giudizio senza poter conoscere elementi decisivi e rilevanti che sono nella sfera di disponibilità del datore di lavoro (ad esempio, il c.d. contenzioso a contro prova) e compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

E questo, possiede una valenza particolare nel contenzioso di lavoro laddove infatti, "la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto impreveduta ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti".